



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Copia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

| | |
|-----------------------|---|
| N. 33 | Oggetto: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI. |
| Del 22/11/2016 | |

L'anno **DUEMILASEDICI**, il giorno **VENTIDUE**, del mese di **NOVEMBRE**, alle ore **20:05** nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune.

In prima convocazione straordinaria, partecipata ai Consiglieri a norma di legge, all'appello nominale risultano:

Presiede l'adunanza **LUZII ANDREA** nella qualità di sindaco.

Procedutosi all'appello nominale, risultano:

| | | Pres. | Ass. | | | Pres. | Ass. |
|------------------------|-------------|-------|------|-------------------------------|-------------|-------|------|
| 1) LUZII ANDREA | SINDACO | X | | 8) DI PIERDOMENICO ALESSANDRA | CONSIGLIERE | X | |
| 2) IACHINI TATIANA | CONSIGLIERE | X | | 9) RASTELLI PIERO | CONSIGLIERE | X | |
| 3) CAMPITELLI EMIDIO | CONSIGLIERE | X | | 10) CANDELORI ALESSANDRA | CONSIGLIERE | X | |
| 4) DI BATTISTA ADRIANO | CONSIGLIERE | X | | 11) PELLICIONI LUDOVICA | CONSIGLIERE | X | |
| 5) GATTI CARLA | CONSIGLIERE | X | | 12) FARINELLI PAOLA | CONSIGLIERE | | X |
| 6) DI EMIDIO CHIARA | CONSIGLIERE | X | | 13) DI SABATINO GIORGIO | CONSIGLIERE | X | |
| 7) CIAVATTA MARIO | CONSIGLIERE | X | | | | | |

S = Presenti..... **12**

N = Assenti..... **1**

Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza **LUZII ANDREA**

in qualità di sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97.4 comma del Dgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. **SCARPONE MARIA GRAZIA**

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA COMPENSAZIONE E RATEIZZAZIONE DEI TRIBUTI COMUNALI.

Relazione il Consigliere Emidio Campitelli

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

RICHIAMATO l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni e le province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta;

PRESO ATTO che diversi interventi legislativi hanno modificato in maniera significativa la disciplina inerente i tributi locali e gli istituti ad essi applicabili, tra cui, in particolare, ricordiamo:

- a) l'articolo 1, comma 734, della legge n. 147/2013, il quale ha eliminato dall'ordinamento il limite minimo per l'emissione degli avvisi di accertamento e la riscossione, anche coattiva, dei tributi locali;
- b) l'articolo 27 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (L. n. 2/2009) con il quale è stata introdotta la possibilità di definire in maniera agevolata l'invito al contraddittorio;
- c) l'articolo 1, comma 18, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011) con la quale la riduzione delle sanzioni prevista in caso di accertamento con adesione è stata portata dal 25% al 33,33%;
- d) il comma 165 della legge n. 296/2006 in base al quale ciascun ente può determinare la misura annua degli interessi nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso legale;
- e) il comma 168 della legge n. 296/2006, in base al quale gli enti dovranno stabilire per ciascun tributo di propria competenza, i limiti al di sotto dei quali non sono dovuti i versamenti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di mancata determinazione si applicherà il limite di €. 12,00 previsto dall'articolo 25 della legge n. 289/2002;

PRESA VISIONE della delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24.07.2016 con al quale si adottava il “Regolamento per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali il quale si compone di n. 18 articoli, entrato in vigore il 1° gennaio 2016, ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO pertanto opportuno modificare il suddetto regolamento in quanto il precedente si è dimostrato estremamente rigido anche sui tempi di rateizzazione e non ha permesso l'ottenimento di quanto sperato in termini di adesione

RITENUTO PERTANTO di adottare il nuovo regolamento allegato per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali al fine di:

- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto.

VISTO l'allegato schema di regolamento per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali;

TENUTO CONTO che con l'approvazione del suddetto regolamento si stabilisce l'istituto della rateizzazione e compensazione;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, allegato;

RICHIAMATO infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi n. 12, contrari nessuno,

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE l'allegato "Regolamento per la disciplina della compensazione e rateizzazione dei tributi comunali il quale si compone di n. 19 articoli;
- 2) DI DARE ATTO che il regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della presente deliberazione e che lo stesso sostituisce il regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24.07.2016;
- 3) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- 4) DI PUBBLICARE il presente regolamento all'Albo Pretorio on-line del Comune ed in via permanente sul sito internet del Comune;
- 5) DI GARANTIRE inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;

Infine, con separata votazione favorevole unanime n. 12 voti, contrari nessuno,

DELIBERA

DI DICHIARARE, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

ARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Servizio Dott. Giuseppe Foschi



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL PRESIDENTE

F.to Avv. LUZII ANDREA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. **33** del **22/11/2016** viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

Sant'Omero li, _____

PROT. N. _____

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

- AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000
 ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

La presente copia composta da n. _____ fogli e n. _____ fasciate e di n. _____ allegati è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

- per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18.08.2000
 perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA